



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TRIESTE

SEZIONE CIVILE

in composizione monocratica in persona del Giudice designato, dott. Francesco Saverio Moscato

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel procedimento iscritto al R.G. n. 32-1/2023 Procedimento Unitario sulla domanda presentata, con il patrocinio dell'avv. Francesca Greblo, anche domiciliatario, e con l'ausilio del Gestore della Crisi, avv. Biagio Terrano, da:

ROSANNA PINNA (c.f. PNNRNN61A44L424R), nata a Trieste, il 4.1.1961, ivi residente in Largo Battaglia n. 10;

RICORRENTE

avente ad oggetto: omologa della proposta di ristrutturazione dei debiti del consumatore.

CONCLUSIONI

(cfr. verb ud. 26.03.2024)

“... chiede l'omologa della proposta e del piano di proposta di ristrutturazione dei debiti del consumatore”.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Rosanna Pinna, all'udienza del 26 marzo 2024, ha chiesto l'omologa della proposta e del piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore sovraindebitato, dai lei presentata con ricorso depositato il 30 ottobre 2023.

1.1. Dal canto suo, comparendo nella stessa udienza, l'avv. Biagio Terrano, gestore designato dall'OCC, richiamando la propria relazione depositata in data 25 gennaio 2024, ha rappresentato di avere curato l'adempimento pubblicitario e le comunicazioni disposti dal decreto del 4 dicembre 2023, emesso dal giudice ai sensi dell'art. 70 CCII, precisando in particolare che le comunicazioni via pec ai creditori sono state effettuate tra il 12 e il 15 dicembre 2024; nel contempo, il gestore ha attestato non essergli pervenute osservazioni nei termini prescritti dal menzionato art. 70.

2. Ciò significa che il Tribunale, chiamato a decidere se omologare o meno il piano di ristrutturazione, non è tenuto a compiere un giudizio di *cram down*, ossia non deve formulare alcuna valutazione in ordine alla convenienza della proposta rispetto all'alternativa liquidatoria, una valutazione siffatta, pur ovviamente oggetto di un'ampia illustrazione nel ricorso introduttivo, essendo testualmente richiesta solo nell'ipotesi in cui, appunto, dai creditori o da qualunque altro interessato siano state proposte osservazioni recanti una contestazione della convenienza della proposta.

3. Il Tribunale, invece, è sempre tenuto a verificare la "ammissibilità giuridica" e la "fattibilità" del piano (v. art. 70, comma 7, CCII), che nella specie è rimasto immutato.

4. Se così è, con riguardo al primo aspetto, occorre ribadire che:

4.1. La domanda di apertura del procedimento unitario ai fini dell'omologa della proposta di ristrutturazione dei debiti del consumatore è stata proposta al giudice competente per territorio, in quanto la debitrice Pinna è residente a Trieste (v. art. 27, comma 2, CCII, richiamato dall'art. 68 CCII).

4.2. L'istante ha la qualità soggettiva di consumatore, inteso quale "*persona fisica che agisce per scopi estranei all'attività imprenditoriale, commerciale, artigiana o professionale eventualmente svolta, anche se socia di una delle società*

appartenenti ad uno dei tipi regolati nei capi III, IV e VI del titolo V del libro quinto del codice civile, per i debiti estranei a quelli sociali” (art. 2, co. 1. lett. e CCII).

4.2.1. Invero, la ricorrente presta attività di lavoro dipendente, e ha maturato una esposizione debitoria che trova titolo nelle tre fideiussioni *omnibus* dalla stessa prestate a garanzia dell’adempimento delle obbligazioni della società Coslet S.r.l. nei confronti di Unicredit Corporate Banking S.p.a. - ora Fino 1 Securitisation S.r.l. (atto dd. 23.1.2007, sino alla concorrenza di Euro 3.200.000,00), Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.a. (atto dd. 28.2.2008, sino alla concorrenza di Euro 300.000,00) e Organa SPV S.r.l. (atto dd. 8.6.2015, sino alla concorrenza di Euro 148.806,79).

4.2.2. Coslet S.r.l. venne dichiarata fallita con sentenza dd. 8.1.2016; la società era amministrata dal marito della ricorrente, Flavio Cenda, il quale era pure socio con la partecipazione del 68,01%; i restanti due soci erano la stessa Pinna e Daniele Cenda, con le partecipazioni – rispettivamente – del 22,09% e del 9,89% (v. visura CCIIA allegata alla relazione del gestore designato dall’OCC, avv. Biagio Terrano, doc. 2).

4.2.3. In ordine alla qualificazione di consumatore del fideiussore, giova richiamare il più recente orientamento della giurisprudenza comunitaria (v. CGUE, sentenza 19.11.2005 nella causa C-74/15 Tarcau), recepito da quella nazionale, che ha superato il precedente automatismo tra qualifica del debitore principale e qualifica del garante, dando rilievo alle parti del contratto di garanzia, in capo alle quali va quindi valutata la qualità in cui esse hanno agito.

4.2.4. Peraltro, la nozione di consumatore, avente carattere oggettivo, va accertata alla luce di un criterio funzionale volto ad analizzare se il rapporto contrattuale di garanzia rientri nell’ambito delle attività estranee all’esercizio di una professione. Ai fini della qualifica come consumatore, nel caso di fideiussione prestata da un socio in favore della società, il giudice nazionale è chiamato a

verificare, sulla base della giurisprudenza comunitaria citata, l'eventuale qualità di amministratore della società garantita e l'entità della partecipazione al capitale sociale (v. Cass. 32225/2018; Cass. 1666/2020).

4.2.5. Nella specie, la partecipazione minoritaria al capitale sociale, l'assenza di poteri di amministrazione, riservati al coniuge, e il fatto che la Pinna traesse, come trae tuttora, le proprie fonti di reddito esclusivamente da attività lavorativa dipendente, inducono a propendere verso una qualificazione della fideiussione come atto slegato da un coinvolgimento nell'attività di impresa esercitata dal solo marito, e giustificato invece dal legame coniugale.

4.3. Risulta depositata la documentazione prevista dal comma 2 dell'art. 67 CCII.

4.4. Alla domanda è stata altresì allegata la relazione del gestore nominato dall'OCC, che contiene, come prescritto dall'art. 68, comma 2, CCII:

- a) l'indicazione delle cause dell'indebitamento, ricondotte all'assunzione degli onerosi debiti a seguito del rilascio delle fideiussioni *omnibus*; la diligenza impiegata dalla debitrice nell'assumere le obbligazioni;
- b) le ragioni dell'incapacità della debitrice di adempiere le obbligazioni assunte (e quindi lo stato di crisi o insolvenza del consumatore, in cui si sostanzia il sovraindebitamento), costituite dall'inidoneità del reddito da lavoro dipendente disponibile (2.124,29 euro netti mensili, da cui vanno detratte le spese di mantenimento quantificate in 1.903,75 euro) a far fronte al pagamento dei debiti, pari a complessivi 2.041.849,22 euro, come del resto emerge in modo evidente dai due pignoramenti presso terzi subiti dalla ricorrente su iniziativa di Monte dei Paschi di Siena S.p.a. e Fino 1 Securitisation S.r.l.;
- c) la valutazione della completezza e dell'attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda;
- d) l'indicazione dei presunti costi della procedura.

4.5. Non ricorrono le condizioni ostative previste dall'art. 69 CCII, non avendo la Pinna già fruito di esdebitazione nei cinque anni precedenti la domanda, né avendo già beneficiato dell'esdebitazione per due volte, né avendo determinato la situazione di sovraindebitamento per colpa grave, malafede o frode.

4.6. Il Gestore ha invece ritenuto, ai sensi dell'art. 68, co. 3 CCII, che le tre banche, i cui crediti vennero garantiti dalla sig.ra Pinna mediante le tre rispettive fideiussioni *omnibus* sopra citate, non abbiano adeguatamente tenuto conto del merito creditizio della debitrice principale Coslet S.r.l. e della stessa ricorrente quale garante. E' stato, in particolare, osservato che le fideiussioni vennero rilasciate per ripianare perdite della società debitrice superiori a 2 milioni di Euro e sino a concorrenza di importi incompatibili con la capacità di adempimento della garante, all'epoca titolare del solo reddito da lavoro dipendente di circa 1.200,00 euro mensili, da cui andava dedotto *"l'importo necessario a mantenere un dignitoso tenore di vita"* (art. 68, co. 3 CCII).

4.6.1. Sulla base di tali premesse, il gestore ha quindi ritenuto integrata *"la violazione dell'art. 124 bis TUB, con le conseguenze dettate dall'art. 69, comma 2, CCII, nel senso che i finanziatori, avendo consapevolmente determinato la situazione di un indebitamento non sostenibile, non possono presentare opposizione o reclamo in sede di omologa per contestare la convenienza della proposta"* (pag. 13 della relazione).

5. Il piano elaborato dalla ricorrente, che ha allegato di godere del solo reddito da lavoro dipendente, come detto, di circa 2.124,00 euro netti mensili (al lordo delle trattenute effettuate in esito a pignoramenti presso terzi, di cui ha chiesto, e ottenuto con il decreto emesso a norma dell'art. 70 CCII, la sospensione), reddito appena sufficiente a soddisfare le esigenze di sostentamento, quantificate, come detto, in 1.903,75 euro mensili, prevede il pagamento, in un'unica soluzione, a favore dei creditori, della somma di 25.000,00 euro messa a disposizione dai lei

fratelli della debitrice, subordinatamente all'omologa; in particolare, detta somma viene destinata all'integrale pagamento del credito prededucibile dell'OCC (4.505,30 euro) e al parziale pagamento (1,003743%), in via proporzionale, dei crediti chirografari di Siena NPL 2018 (2.214,26 euro), di Fino 1 Securitisation S.r.l. (16.786,82 euro) e di Organa SPV (1.493,62 euro).

5.1. Si tratta di un piano dai contenuti talmente essenziali che se ne staglia come (a dir poco) manifesta l'attitudine al raggiungimento degli obiettivi di soddisfacimento prospettati dalla debitrice Pinna.

5.2. Può dunque dirsi positivamente soddisfatta anche la verifica della "fattibilità" del piano.

P.Q.M.

- 1) omologa il piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore sovraindebitato, presentata da Rosanna Pinna;
- 2) dispone che la presente sentenza, a cura del gestore della crisi, sia pubblicata entro quarantotto ore nell'apposita area del sito *internet* istituzionale del Tribunale di Trieste e sia altresì comunicata a tutti i creditori a norma dell'articolo 70, comma 8, CCII;
- 3) dichiara chiusa la procedura.

Trieste, 30 Aprile 2024

Il Giudice

dott. Francesco Saverio Moscato

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ

L'avv. Biagio Terrano,

attesta

ai sensi di legge, che la presente copia cartacea (costituita da 6 fasciate) della sentenza dd. 30.04.24 Giudice del Tribunale Ordinario di Trieste, dott. Francesco Saverio Moscato, sub R.G. n. 32-1/2023 P.U. estratta tramite consultazione remota del fascicolo telematico, è conforme all'originale informatico depositato nello stesso.
Trieste, 3 maggio 2024


Avv. Biagio TERRANO